

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4877/10 del R.A.C.C. in data 20 settembre 2010, iniziata con atto di citazione notificato in data 13 settembre 2010 (Cron. n° 16761 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

da

- Fallimento "A", in persona del curatore dott.ssa, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine dell'atto di citazione,

attore

contro

- "Banca B s.c.p.a.", in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto

avente per oggetto: azione revocatoria fallimentare – 1.71.105.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

osserva

Il curatore del Fallimento di A ha chiesto vengano dichiarati inefficaci nei confronti della procedura, ai sensi dell'art. 67 comma 2 della legge fallimentare, la rimessa di € 29.717,77 effettuata dal fallito in data 28.7.2008 sul conto corrente acceso presso la filiale di x della Banca B e il pagamento di due rate arretrate del mutuo chirografario concesso dal medesimo istituto di credito, per complessivi € 56.186,74, effettuato il 9.7.2008.

La Banca B ha contestato la natura solutoria della rimessa effettuata ed ha eccepito che il pagamento delle due rate scadute del mutuo era avvenuto mediante compensazione con la provvista pervenuta sul conto corrente per rimessa di terzi e non mediante un versamento da parte del debitore.

La revoca delle rimesse in conto corrente è condizionata, ai sensi dell'art. 67 comma 2 l. fall., alla prova, di cui è onerato il curatore, che la banca convenuta conosceva lo stato di insolvenza del debitore e, come si ricava a contrariis dall'art. 67 comma 3 lett. b), al fatto che esse "abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca".

Non vi è questione sulla sussistenza dei presupposti temporali della revocatoria: il fallimento di A è stato dichiarato con sentenza del 4.8.2008 ed entrambe le operazioni impugnate sono intervenute nel mese precedente.

Nel caso di specie, l'accredito di € 29.717,77 operato sul conto il 28.7.2008, appostato come "Acc. Ft. 37 del 31/03/08 – D" parrebbe provenire dall'anticipo su una fattura emessa nei confronti della D, circostanza che non esclude la sua revocabilità: allo stesso modo di come, nel vigore della precedente normativa fallimentare, agli accreditamenti pervenuti sul conto corrente ordinario dal conto anticipi, sotto forma di rimesse e come giroconti, allorché fossero utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, veniva riconosciuta natura solutoria (Cass. sez. I, 20 giugno 2011, n. 13449), oggi tali accreditamenti ben possono avere l'effetto di ridurre in maniera consistente e duratura la esposizione del debitore.

La banca convenuta ha contestato che l'accredito impugnato abbia avuto tale effetto, non perché il suo ammontare non sia stato rilevante in relazione al saldo passivo del conto corrente (che il 22.7.2008 ammontava a € 31.960,60 e per effetto del versamento si è ridotto a € 2.242,83) o perché i suoi effetti non siano stati durevoli (anche se ciò è dipeso dalla assenza di ulteriori operazioni tra il versamento e la dichiarazione di fallimento), e ciò indipendentemente dal fatto che l'aggettivo "durevole" si intenda come sinonimo di "definitivo" o sia sufficiente che l'importo versato non sia stato immediatamente riutilizzato dal correntista o destinato ad altri impieghi, ma perché ha negato che esso abbia effettivamente ridotto la esposizione del correntista, attesa l'esistenza di un fido di ben maggiore importo.

In sostanza, la banca convenuta ha contestato che il versamento abbia avuto efficacia solutoria, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel vigore della precedente normativa, secondo cui le rimesse su un conto corrente bancario con saldo passivo erano revocabili in quanto "pagamenti" solo se il conto era "scoperto", ovvero non assistito da fido o con saldo passivo eccedente il fido concesso, e ciò in quanto il conto corrente di A era affidato e il pagamento sarebbe stato effettuato nei limiti del fido concesso.

L'attore ha negato che il principio elaborato dalla giurisprudenza nel vigore della precedente normativa in tema di revocatorie di rimesse bancarie sia ancora attuale ed ha sostenuto che, in ogni caso, l'affidamento sarebbe stato revocato prima che venisse effettuata la rimessa oggetto della domanda.

Il Tribunale di Udine ha affermato la irrilevanza, dopo le modifiche dell'art. 67 della legge fallimentare operate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito con legge 14.5.2005 n. 80, della distinzione tra conto passivo e conto scoperto (Tribunale Udine, sentenza 24 febbraio 2011, n. 293/11); questo giudicante ritiene invece che la distinzione tra rimesse aventi efficacia solutoria e rimesse aventi efficacia solamente ripristinatoria della disponibilità non sia affatto superata dalla nuova normativa.

È vero che l'art. 67 comma 3 lett. b) l. fall. attribuisce rilievo al fatto che le rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, ma la norma, formulata nel senso di escludere la revocabilità delle rimesse che non hanno avuto tale effetto, costituisce una eccezione alla generale previsione del comma precedente, che prevede la possibilità di far dichiarare inefficaci nei confronti della procedura i "pagamenti di debiti liquidi ed esigibili" e dunque atti aventi intrinseca efficacia solutoria e non introduce, sia pure a contrariis, una autonoma previsione di revocabilità delle rimesse in conto corrente.

La stessa eccezione riguarda le rimesse che non abbiano avuto l'effetto di ridurre "l'esposizione debitoria" nei confronti della banca, con ciò riferendosi ad un debito effettivo ed attuale, quale non è lo scoperto del conto che rimane nell'ambito dell'affidamento concesso, fino a che questo non viene revocato.

A conforto di tale conclusione la banca convenuta ha richiamato la sentenza della S.C. del 7 ottobre 2010 n. 20834 che ha affermato che nel regime attualmente vigente, le rimesse bancarie "possono costituire tanto rientri quanto essere semplicemente operative (sicché) resta invariato l'onere del curatore di dimostrarne la scopertura rispetto al limite dell'affidamento, mentre la banca, per sottrarsi all'obbligo di restituzione, è onerata della prova che le rimesse non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria (...). In difetto di tale prova, ovvero nel caso risulti il contrario, la revoca viene disposta limitando l'obbligo di restituzione secondo il criterio del massimo scoperto previsto dalla L. Fall., art. 70".

Alla luce della successiva affermazione della Cassazione secondo cui "nelle intenzioni del legislatore, in relazione ai fallimenti dichiarati a partire dall'entrata in vigore del Decreto n. 35 del 2005, le rimesse bancarie sono revocabili se, nel periodo sospetto dimezzato a sei mesi, hanno ridotto l'esposizione maturata sul conto oltre il limite dell'affidamento in maniera non consistente né durevole", apparentemente in contrasto con la prima, la ricostruzione dell'istituto operata dalla S.C. non appare affatto chiara: parrebbe che le rimesse aventi portata solutoria siano comunque revocabili e quelle meramente ripristinatorie solo se hanno ridotto l'esposizione in maniera consistente e durevole, ma ciò è in contrasto con il disposto dell'art. 67 comma 3 lett. b), che non esclude affatto dalla revocabilità le sole rimesse aventi efficacia ripristinatoria (sempre che il loro effetto non sia consistente e durevole).

Indipendentemente da quel precedente giurisprudenziale, è dunque il significato stesso dei termini utilizzati dal legislatore ad escludere che le rimesse bancarie che non integrano dei "pagamenti" siano revocabili.

Nel caso di specie, peraltro, l'accredito di € 29.717,77 costituisce certamente una rimessa revocabile.

Sebbene il conto fosse in precedenza affidato (e per un importo ben superiore alla scopertura esistente alla data del 28.7.2008, come comprovato dai documenti prodotti dalla banca convenuta con la sua memoria istruttoria), alla lettera del 9.7.2008 (doc. 2 di parte convenuta), con la quale la Banca B ha invitato il correntista a versare “quanto prima” l’importo corrispondente al saldo passivo del conto, pari in quel momento a € 31.959,30, non può che attribuirsi il significato di una revoca degli affidamenti in essere.

Il versamento effettuato venti giorni dopo è dunque confluito su un conto scoperto ed ha costituito un “pagamento” parziale del debito liquido che A aveva nei confronti della banca e che era già stato invitato ad estinguere.

La banca convenuta ha contestato anche il presupposto soggettivo della inefficacia di quel versamento, ovvero la conoscenza da parte sua dello stato di insolvenza del correntista.

Sotto questo profilo, soccorrono gli elementi presuntivi rappresentati dallo status professionale della banca, dotata di capacità cognitive superiori a quelle di un qualsiasi creditore (Cass. sez. I, 4 febbraio 2008, n. 2557) e dimostratasi in grado di percepire gli indici di insolvenza del correntista, come comprovato dalla richiesta di rientrare dalla esposizione formulata meno di un mese prima del fallimento e dalla lettera del 18.7.2008 con la quale il direttore generale della Banca B ha comunicato al cliente la variazione delle condizioni contrattuali motivandola con il mutamento del suo “grado di affidabilità con conseguente aumento del livello di rischio creditizio per la Banca”.

Tale conclusione era certamente giustificata dal contenuto della lettera inviata alla banca dai professionisti che assistevano il cliente in data 28.1.2008, in cui si faceva espresso riferimento alle sue “indubbe sofferenze a livello bancario” ed alla volontà di pervenire ad una “ristrutturazione”, che avrebbe evidentemente riguardato anche i debiti del G..

L’esito delle prove orali assunte non è suscettibile di smentire la presunzione fondata su detti elementi di prova; lo stesso A ha riferito che l’intento coltivato con l’avv. e il rag. era quello di ottenere un “consolidamento dei debiti”, la cui necessità derivava evidentemente dalla impossibilità di farvi fronte nei termini già convenuti con i creditori; quanto alle dichiarazioni della teste E, è sufficiente a valutarne la attendibilità la affermazione secondo cui la Banca B non avrebbe revocato né sospeso gli affidamenti, palesemente in contrasto con la volontà manifestata dalla banca con la lettera del 9 luglio 2008.

Alla dichiarazione di inefficacia del versamento segue la condanna della banca convenuta a versare al curatore del fallimento la somma accreditata, che corrisponde alla differenza tra l’ammontare massimo del passivo raggiunto dal conto corrente dal 9.7.2008 alla data del fallimento e il credito residuo della banca a quest’ultima data (come risulta dall’estratto conto doc. 14 di parte attrice), maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda (ex multis, da ultimo: Cass. sez. I, 10 giugno 2011, n. 12736).

La domanda attorea non può invece trovare accoglimento relativamente al pagamento di due rate del finanziamento concesso al A, eseguito sempre il 9 luglio 2008.

Quel pagamento non è stato effettuato mediante versamento del corrispondente importo sul conto corrente, ma mediante compensazione del credito della banca, anteriormente maturato (i due ratei pagati sono quelli scaduti nel febbraio e nel marzo precedenti), con le disponibilità esistenti nel conto corrente per effetto dell'accredito di una anticipazione su fattura di € 50.000,00 e dunque con il credito del cliente (anche se quel versamento aveva portato il conto in attivo solamente per un importo approssimativamente corrispondente a quello di una sola delle due rate pagate, fino al 9 luglio 2008 il conto era ancora affidato); l'estinzione del debito del correntista è dunque effetto della compensazione, che non è revocabile, giacché potrebbe essere efficacemente operata anche in sede fallimentare, ai sensi dell'art. 56 l. fall. (il richiamo al precedente di Cass. sez. I, 3 maggio 2007, n. 10208 fatto dal procuratore del Fallimento attore nel corso della odierna discussione orale non pare conferente, atteso che la compensazione è intervenuta in forza delle clausole contrattuali che regolavano il conto corrente di corrispondenza – e dunque si è trattato di compensazione volontaria e non legale, come nel caso considerato da quella pronuncia – ed ha riguardato un credito della banca da tempo esigibile).

Revocabile sarebbe, se mai, allo stesso modo di come lo è il versamento sul conto dell'anticipo concesso sulla fattura 37 del 31/03/08 emessa nei confronti della D, la rimessa dell'importo di € 50.000,00, anticipato su un'altra fattura emessa dal fallito sempre nei confronti della D con valuta 8.7.2008 ed utilizzato appunto per la compensazione, ma non è quello l'oggetto della domanda attorea.

Considerata la parziale soccombenza del Fallimento attore, le spese di lite possono venire per metà compensate e la quota residua, che si liquida come in dispositivo, va posta a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Dichiara inefficace nei confronti del Fallimento "A" la rimessa di € 29.717,77 eseguita in data 22 luglio 2008 sul conto corrente n. 720570380698 acceso dal fallito presso la "Banca B" e, per l'effetto,
- 2) condanna la "Banca B s.c.p.a.", in persona del legale rappresentante, a restituire al Fallimento "A", in persona del curatore, la capital somma di € 29.717,77, oltre agli interessi legali dal 13 settembre 2010 al saldo;
- 3) Respinge la domanda di revoca del pagamento dell'importo di € 56.186,74 asseritamente eseguito il 9 luglio 2008 da A in favore della "Banca B";
- 4) Compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la "Banca A s.c.p.a.", in persona del legale rappresentante, a rimborsare al Fallimento "B", in persona del curatore, la quota residua, liquidata in € 302,35 per esborsi, € 1.214,50 per diritti, € 2.500,00 per onorari, oltre a € 464,31, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre all'I.V.A. ed al contributo alla C.N.P.A.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Udine, il 16 aprile 2011.

Il Giudice

- Dott. Francesco Venier -